



COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

AREA Servizio Categoria Classe Fascicolo
Assessorato
PROPOSTA di deliberazione N. del Annotazioni

Estratto delle Deliberazioni di Consiglio Comunale - Delibera N. 04

OGGETTO: Regolamento fondo assistenza e previdenza in favore del personale di vigilanza appartenenti al corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli ex art. 208 del codice della strada.

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di Marzo, nella Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il Consiglio Comunale di grado di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. Premesso che a ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, risulta che dell'appello dei seguenti Consiglieri in carica:

1	FIGLIOLIA	Vincenzo - SINDACO	14	LUONGO	Michelangelo
2	BIFULCO	Vincenzo	15	MAIONE	Salvatore
3	BUONO	Elio	16	MANZONI	Luigi
4	CAIAZZO	Salvatore	17	MONACO	Filippo
5	COSSIGA	Sandro	18	ORSI	Maurizio
6	CUTOLO	Mario Massimiliano	19	PENNACCHIO	Domenico
7	DANIELE	Vincenzo	20	POLLICE	Tommaso Gennaro
8	DEL GIUDICE	Ciro	21	RUSSO	Enrico
9	DELLA CORTE	Nicola	22	TERRACCIANO	Procolo
10	DE VITO	Pietro	23	TESTA	Gennaro
11	DI BONITO	Antonio	24	TOZZI	Paolo
12	FENOCCHIO	Espedito	25	VISCONTI	Raffaele
13	IASIELLO	Guido			

Sono assenti i signori: CAIAZZO Salvatore, IASIELLO Guido, MAIONE Salvatore, MONACO Filippo

Presiede la riunione il Presidente, sig. RUSSO Enrico, il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza in grado di Prima convocazione, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Matteo Sperandeo, ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 97 T.U.E.L.

Il Presidente pone in discussione il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regolamento fondo assistenza e previdenza appartenenti corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli – ex art. 208 Codice della Strada"

Il Consigliere Manzoni avutane facoltà, illustra la proposta. Oggi finalmente chiudiamo un iter burocratico che dura da oltre 10 anni, e diamo valenza a quello che la norma sancisce e penso che sia cosa giusta, nel rispetto di chi lavora e quotidianamente contribuisce al bene, all'interesse della collettività e mi riferisco al Corpo di Polizia dei Vigili Urbani, e come diceva prima nell'illustrare l'ordine del giorno il Presidente del consiglio, si deve partire dal '92, per cui richiamerò alcune norme giuste per comprendere di cosa stiamo parlando. Il Decreto ^{Lgs. 70} n. 285 del 92 e successiva modificazione, all'art. 208 stabilisce che una quota parte del 50% dei proventi contravvenzionali assegnati ai comuni, può andare a favore degli appartenenti ai corpi di Polizia Municipale per la previdenza e l'assistenza, ed in questo regolamento la percentuale che si prevede come assegnazione di fondo di previdenza e assistenza è una percentuale che va tra il 5 e 8%, successivamente nel '98 il consiglio comunale con una delibera approvo il regolamento di Corpo di Polizia Municipale e l'art. 78 prevedeva la costituzione di tale fondo assistenza e previdenza che richiedeva la norma regolamentare specifica che allora veniva richiamata e che non noi con questo regolamento oggi stiamo per approvare. In questi anni ci sono state diverse contrattazioni sindacali e tutto quello che è stato previsto dal contratto nazionale dei lavoratori ed in particolare mi riferisco all'art. 17 alla fine è stato recepito ed oggi grazie alla commissione regolamenti unitamente alla rappresentanza del Corpo dei Vigili Urbani propone di deliberare questo regolamento, che praticamente va a disciplinare quello che è la costituzione del fondo che fu approvato nel '98. La costituzione del fondo viene praticamente normata con la definizione di come devono essere ripartite le quote accantonate dal '94 in poi, ed oggi grazie all'impegno dell'Amministrazione chiudiamo questo iter burocratico, che dura da circa 10 anni. Quest'amministrazione col suo impegno arriva ad una sua conclusione, legittimamente e assegna a chi ha contribuito in questi anni a svolgere un ruolo importante, nell'interesse della città, per cui gli vengono attribuiti i giusti meriti così come disposto da tale norma.

Il Presidente, visto che nessun consigliere interviene in merito, pone a votazione il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regolamento fondo assistenza e

previdenza appartenenti corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli – ex art. 208 Codice della Strada”.

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli 19 astenuti 2 (De Vita e Fenocchio) espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti, approva la proposta.

Il consigliere Cossiga, chiede l'esecutività dell'atto.

Il Presidente mette ai voti per l'immediata esecuzione dell'atto.

Il Consiglio Comunale

con voti espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti, approva all'unanimità, l'immediata esecuzione dell'atto.

Verbale redatto ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale. La registrazione audio con l'estratto dattiloscritto della discussione consiliare intervenuta è depositata presso gli uffici della Segreteria Generale.



COMUNE DI POZZUOLI
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Regolamento fondo assistenza e previdenza in favore del personale di vigilanza appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli – ex art. 208 Codice della Strada

IL COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso:

Che l'art. 208 comma 4 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni prevede che parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del C.d.S. è destinata a finalità assistenziali e previdenziali in favore del personale della Polizia Municipale e che gli Enti determinano annualmente, con delibera di Giunta, le quote da destinare a tali finalità;

Che anche all'art. 17 del CCNL del 22/01/2004 è stato previsto la possibilità, per gli Enti Locali, di destinare parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 per finalità assistenziali e previdenziali in favore del personale di vigilanza;

Visto che, nel corso degli anni, è stata accantonata una consistenza somma per le suddette finalità assistenziali e previdenziali in favore del personale di vigilanza in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale;

Che il Comando di Polizia Municipale ha provveduto alla predisposizione di uno schema di Regolamento da proporre per l'approvazione del Consiglio comunale, ai sensi del comma 2 dell'art.6 dello Statuto Comunale;

Visto il testo del Regolamento comunale innanzi citato, esaminato e licenziato dalla Commissione Consiliare Regolamenti;

Ritenuto che su detto atto vada acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Decreto legge n. 174 del 2012;

Ritenuta la competenza, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 267/2000 del Consiglio comunale

Visto lo Statuto dell'Ente

PROPONE

di approvare l'allegato Regolamento per il fondo di assistenza e previdenza in favore del personale di vigilanza appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli – ex art. 208 Codice della Strada, composto da n° 13 (tredici) articoli.

Il Comandante di P.M.
Dott. Carlo PUBBLICO

Si attesta che la proposta di deliberazione che precede è tecnicamente regolare ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.8.2000 n° 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Decreto legge n. 174 del 2012.

Il Comandante di P.M.
Dott. Carlo PUBBLICO



Comune di Pozzuoli

(Provincia di Napoli)

Avvocatura Municipale

Prot. n. 4622/AVV.

del 19 DIC. 2012

Al Presidente della Commissione Regolamenti – dott. ing. Luigi Manzoni

SEDE

OGGETTO: Parere sullo schema di Regolamento fondo assistenza e previdenza appartenenti al Corpo P.M.

Ho esaminato lo schema di regolamento e le proposte di modifica che mi sono state inviate, per il parere, con la nota prot. 672 del 4.10.2012.

Giova premettere che sull'argomento si è già intrattenuta la Sezione regionale della Corte dei conti della Lombardia con la delibera n. 60 del 2012 affermando che, per ritenere impegnata la somma non è sufficiente la delibera annuale della Giunta comunale di assegnazione delle risorse alle finalità di cui all'art. 208 c.d.s., ma è indispensabile l'esistenza dell'accordo sindacale integrativo previsto dall'art. 40 del DLgs. n. 165/2001, ferma restando la facoltà dell'amministrazione civica di disciplinare le modalità della partecipazione all'istituendo fondo, attraverso un proprio regolamento.

Il mero stanziamento nel bilancio di previsione non equivale ad impegno se non nei casi stabiliti dalla legge e, segnatamente, dall'art. 183 T.U.E.L. La disposizione citata contiene una serie di ipotesi, da ritenersi tassative, in relazione alle quali l'approvazione del bilancio (o le sue successive variazioni), equivale ad impegno sui relativi stanziamenti, senza la necessità di ulteriori atti.

Pertanto, la legittimità dell'operazione di utilizzo di fondi accantonati per l'istituzione del fondo di previdenza integrativa, deve essere vagliato alla luce delle previsioni finanziarie che limitano la spesa di personale.

Tanto premesso, nel merito specifico del quesito formulato e, cioè, se la partecipazione al fondo possa essere estesa anche a coloro che sono stati collocati a riposo, la risposta non può che rinvenirsi nell'accordo sindacale integrativo previsto dall'art. 40 del DLgs. n. 165/2001 e nel redigendo regolamento.

Circa la proposta di aggiungere allo schema di regolamento la lettera d) che prevede, appunto, tale estensione anche agli appartenenti al Corpo sin dal 1994, l'ipotesi di prevedere un indennizzo di importo pari al premio annuale cor-


risposto dall'ente per il numero degli anni di servizio appare confliggere con le finalità solidaristiche del fondo di previdenza che devono prevedere, in caso di cessazione di appartenenza al Corpo o del rapporto di lavoro, una delle seguenti possibilità:

- proseguire la partecipazione al fondo su base individuale;
- trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- riscattare la propria posizione individuale.

In altri termini, non appare compatibile con la ratio del fondo di previdenza la liquidazione ai cessati, specie se erogata direttamente dal comune, di un indennizzo pari alle somme che l'ente avrebbe dovuto versare al fondo negli anni e non lo ha fatto.

Nei sensi su indicati è parere.

*Il Dirigente dell'Avvocatura
dott. prof. Carmine Cossiga*

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the name Carmine Cossiga, written over the typed name.

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Consigliere
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Massimo Valero	Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario (relatore)
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

nella camera di consiglio del 17 gennaio e del 23 febbraio 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n.

1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota n.31060 pervenuta in data 29 dicembre 2011, con la quale il comune di Melegnano (MI) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;

Udito il relatore, Francesco Sucameli.

OGGETTO DEL PARERE

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Melegnano (MI) ha chiesto alla Sezione di rendere parere in merito alla legittimità dell'utilizzazione di fondi accantonati nel 2010 per istituire la previdenza integrativa a beneficio del personale di Polizia Locale.

Segnatamente, tali fondi sono stati costituiti mediante la destinazione – sul bilancio di previsione 2010 – di una *quota parte* dei proventi delle previste sanzioni pecuniarie da violazioni del Codice della strada (DLgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.), ex art. 208, comma 2 lett. a) e comma 4 al medesimo Codice, attraverso una delibera della Giunta comunale successiva al piano esecutivo di gestione.

Tuttavia, nonostante tale destinazione sul bilancio 2010, lo stanziamento dei fondi non ha avuto seguito entro l'anno di riferimento, in quanto non è stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali,

organizzazioni che oggi, invece, chiedono all'Amministrazione di poter utilizzare le somme a suo tempo accantonate – attualmente contabilizzate come residui passivi – per l'istituzione del fondo di previdenza integrativa, mediante apposito contratto collettivo.

In proposito, il Comune istante, chiede alla sezione di esprimere parere sulla legittimità dell'utilizzo di tali «fondi accantonati nel 2010 per istituire la previdenza integrativa nel corso del 2012, procedendo nella contrattazione ed approvazione del relativo regolamento».

PREMESSA

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legge n. 131 del 2003 (recante la disciplina d'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Pertanto, la prima questione che si pone, riguardo al descritto quesito, è quella del rispetto delle condizioni di legge per accedere alla funzione consultiva della Corte. A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003, Regioni, Province e Comuni possono chiedere alle Sezioni regionali – di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito – pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, gli enti elencati dalla legge possono rivolgersi direttamente alla Corte in funzione consultiva, senza passare necessariamente dal Consiglio delle autonomie locali.

Poiché il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a rappresentare l'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.F.L., la richiesta di parere è proposta dall'organo legittimato a proporla ed è pertanto soggettivamente ammissibile.

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, in premessa occorre rammentare che la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenute con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il concetto di contabilità pubblica deve essere incentrato sul *“sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”* da intendersi in senso dinamico in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54).

Con specifico riferimento alla richiesta analizzata dalla presente pronuncia, si conclude che la stessa, in forza delle predette considerazioni, risulta essere oggettivamente ammissibile e può essere esaminata nel merito, in quanto concernente la corretta applicazione di norme giuridiche che presentano un diretto

effetto su flussi finanziari, attivi e passivi, di pertinenza pubblicistica e, correlativamente, l'interpretazione di norme di legge in materia di spese per il personale degli enti locali.

Per i suddetti motivi la presente richiesta di parere può essere esaminata nel merito.

MERITO

1. Occorre innanzitutto premettere che questa Sezione può esprimersi in questa sede unicamente per delineare i principi giuridici che vengono in considerazione nella fattispecie prospettata, rimanendo nell'esclusiva responsabilità dell'Ente l'assunzione delle relative decisioni amministrative, nell'ambito della discrezionalità che pertiene ai propri organi.

Ciò premesso, venendo al quesito nel caso di specie, bisogna soffermarsi su due circostanze:

1) la prima è che nell'istanza non è precisato il parametro normativo finanziario in relazione al quale si chiede un parere sulla legalità dell'eventuale scelta di destinare le somme rivenienti da sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada a fondi di previdenza integrativa per la Polizia municipale;

2) che le somme di cui si tratta, invero, sono già stanziare nel 2010 e che l'ente ha proceduto a contabilizzarle a titolo di residuo passivo, ma non è stato stipulato alcun contratto integrativo con le organizzazioni sindacali.

Con riguardo al punto 1), pertanto, è necessario effettuare una ricostruzione del quadro giuridico di riferimento, in modo da definire, da un lato, la natura delle risorse oggetto del quesito, dall'altro la conseguente disciplina contabile che viene in considerazione, in termini di vincolo alla discrezionalità dell'ente nelle scelte finanziarie.

Successivamente, indagando sul punto 2), dovrà verificarsi la correttezza della tecnica di contabilizzazione e le sue ripercussioni in tema di rispetto dei vincoli di finanza pubblica che vengono in considerazione sulla base del ricostruito quadro normativo di cui al punto 1).

1.1. In tema di natura giuridica delle risorse su cui verte il quesito, bisogna preliminarmente rammentare che l'art. 208, comma 1, del nuovo Codice della strada (da ora innanzi, CdS) prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, per violazioni previste dallo stesso Codice, siano devolute agli enti di appartenenza degli ufficiali accertatori. Di conseguenza, quando tali violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni, le ridette risorse confluiscono nei bilanci comunali.

In proposito, è bene effettuare una breve ricognizione del quadro normativo concernente le possibili destinazioni di tali risorse, con specifico riferimento ai corpi di polizia locale.

Il comma 4 del ridetto art. 208 – come sostituito dall'art. 40 della Legge n. 120 del 2010 – prescrive che una quota del 50% dei proventi spettanti ai Comuni possa essere devoluta, oltre che a determinate finalità ivi specificate (tra cui spiccano gli interventi per la sicurezza stradale, cui deve essere destinato almeno il 10% della predetta quota) anche all'assistenza e alla previdenza del personale della Polizia locale: la possibilità di prevedere una simile destinazione anche per tale corpo di polizia, per quanto fosse deducibile in via interpretativa già nella precedente formulazione della norma, oggi è espressamente contenuta alla lettera *c)* del citato comma, mentre in passato un'analogha previsione esplicita esisteva solo per il personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, nonché della Polizia di Stato (comma 2, lettera *a)*. La Corte costituzionale, peraltro, aveva fugato ogni dubbio sull'estensibilità della previsione ai corpi di polizia locale, con la sentenza n. 426 del 2000.

Ai sensi dell'art. 17 del CCNI, del 22 gennaio 2004, le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali in base all'art. 208, comma 2, lett. *a)* e comma 4, CdS, sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14 settembre 2000, formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11, della legge n. 300 del 1970.

Ciò premesso, quanto al novero delle disposizioni normative e contrattuali che vengono in considerazione, si deve rammentare che la Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 426 del 2000, ha dato un'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 208, mirante ad evitare che eventuali automatismi di destinazione possano pregiudicare l'imparzialità degli ufficiali accertatori:

infatti la disposizione in questione evidenzia l'esistenza di un potenziale conflitto d'interesse in capo a pubblici funzionari (nella specie la Polizia municipale) che, da un lato, sono chiamati ad accertare le violazioni da cui tali sanzioni scaturiscono, dall'altro, possono essere beneficiari degli stessi proventi da sanzioni amministrative a fini previdenziali, rendendo l'operazione di accertamento "interessato" e non mosso dall'esclusiva deferenza verso il diritto obiettivo.

La Corte, per fugare ogni dubbio di incostituzionalità con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, si sofferma sulla natura del fondo per la previdenza così alimentato; essa chiarisce come il Legislatore non abbia inteso costituire un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensi un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, nell'esercizio della loro discrezionalità, alle finalità del comma 4 del citato art. 208. La destinazione, infatti avviene annualmente, sulle somme che si prevede di accertare ed è frutto di una scelta di gestione finanziaria dell'ente.

La dissociazione tra ente gestore del fondo e soggetti beneficiari consente di superare il dubbio di costituzionalità della norma, per violazione del principio di imparzialità della p.a..

Afferma infatti la Consulta che *«la norma impugnata concerne i poteri degli enti locali e la relativa provvista di risorse. Le determinazioni degli enti locali stessi sono condizionate dall'esistenza di tali risorse, e quindi dall'attività dei funzionari preposti ad accertare la violazione delle norme del codice della strada ma, entro la disponibilità delle risorse medesime, non c'è alcun legame tra queste e la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale o ad altri fini previsti dalla legge. L'esistenza di tale diaframma – le valutazioni dell'ente locale – tra l'accertamento e il beneficio dei soggetti accertatori esclude che possa parlarsi di attività di accertamento nell'interesse personale degli accertatori; l'attività è sempre infatti nell'interesse obiettivo dell'ente locale»*.

In definitiva, un'interpretazione costituzionalmente orientata – anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione – porta a ritenere che gli enti locali, nel perseguire le finalità di cui all'art. 208, in attuazione di un obbligo posto dalla legge statale in termini di finalità perseguibili, non solo possono

liberamente individuare quali spese finanziare con il 50% delle entrate da violazioni del Codice della strada, ma anche determinare discrezionalmente le relative quote (sul punto cfr. altresì SRC Piemonte, pareri nn. 1 del 22 gennaio 2009, nn. 56 e 57 del 15 dicembre 2009).

Tale scelta resta per il comune, quindi, una mera possibilità, e non un dovere: l'art. 208 del Cds, infatti, non pone a carico dei comuni l'obbligo di destinare parte dei proventi alle finalità di assistenza e previdenza degli appartenenti al corpo di Polizia municipale; la citata disposizione del Codice della strada, piuttosto, da un lato, vincola il 50% delle risorse derivanti da sanzioni stradali per determinate finalità, dall'altro lascia integra la libertà dell'ente di operare scelte finanziarie nell'ambito delle alternative di legge (tra cui il finanziamento della previdenza integrativa dei funzionari accertatori), con il solo vincolo di destinare almeno il 10% della ridetta quota a interventi per la sicurezza stradale (cfr. in argomento Tar Puglia-Lecce, sez. II, sentenza del 16 novembre 2009, n. 2693).

La previsione contenuta all'art. 17 del CCNL, quindi, lungi dallo stabilire un automatismo di destinazione, presuppone che a monte sia stata effettuata la scelta, libera e discrezionale, di destinare parte dei proventi alle finalità assistenziali e previdenziali del personale di Polizia Municipale, regolando la gestione del relativo fondo, senza poter evidentemente assurgere a fonte dell'obbligo.

Quanto allo strumento da utilizzare per l'istituzione di forme di previdenza, esso va individuato nell'accordo sindacale integrativo previsto dall'art. 40 del DLgs. n. 165/2001, ferma restando la facoltà dell'amministrazione civica di disciplinare le modalità della partecipazione all'istituendo fondo, attraverso un proprio regolamento (cfr. sul punto cfr. SRC Liguria, parere n. 6 del 2008 e SRC Piemonte n. 56 del 2009).

1.2. Per quanto concerne le modalità gestorie, tutti i fondi finanziati con le risorse derivanti da sanzioni per violazioni del Codice per le varie finalità indicate dell'art. 208 CdS, sono oggetto di amministrazione separata: a norma dell'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), gli enti locali devono iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 CdS.

Peraltro, con specifico riguardo ai proventi destinati a scopi assistenziali e previdenziali del personale di Polizia municipale, è costante orientamento di questa Corte quello di ritenere che tali erogazioni si configurano come poste destinate a personale dipendente dell'Ente per compiti e mansioni espletati nell'ambito del rapporto di lavoro, in considerazione delle particolari condizioni di disagio cui il lavoratore potrebbe risultare sottoposto, sia pure nell'ottica del perseguimento dello scopo principale di incrementare la sicurezza sulle strade (cfr. *ex multis* i pareri n. 139 del 2011; n. 536 del 2010; n. 303 del 2010; n. 46 del 2009 di questa Sezione, nonché, sempre in tal senso Sezione regionale Friuli-Venezia-Giulia, parere n. 53 del 2011; Sezione regionale Piemonte pareri n. 1 del 2009, n. 46 del 2009 e n. 37 del 2010; Sezione regionale Toscana n.104 e 108 del 2010).

In definitiva, sotto il profilo della loro collocazione nel bilancio annuale dell'ente, esse devono essere iscritte all'intervento 01 (spese di personale). Inoltre si osserva come le forme previdenziali e di assistenza anche nella codificazione SIOPE siano incluse nell'intervento "01 – spese di personale".

1.3. Pertanto, venendo al quesito del caso di specie, la legittimità dell'operazione di utilizzo di fondi accantonati nel 2010, per l'istituzione del fondo di previdenza integrativa, deve essere vagliato alla luce delle previsioni finanziarie che limitano la spesa di personale (cfr., per una ricostruzione esauriente, il citato parere n. 139 del 2011 di questa Sezione). Del resto, è del tutto evidente che ove non si considerassero le spese oggetto del quesito quali spese per il personale, si rischierebbe di pregiudicare la *ratio* della disciplina vincolistica introdotta dal legislatore per contenere la crescita e le proporzioni di tale aggregato rispetto alla spesa corrente (in tal senso, cfr. SRC Piemonte, parere n. 1 del 2009).

Ciò premesso, è chiaro che – poiché l'ente richiedente è un comune tenuto all'osservanza del Patto di stabilità interno – l'istituzione del fondo con le ridette somme accantonate nel 2010 deve essere effettuata previa considerazione dei due seguenti tetti in tema di spesa complessiva per il personale:

a) il principio della riduzione tendenziale e programmatica della spesa, assumendo come riferimento il dato storico (spesa impegnata) dell'anno precedente (cfr. l'art. 1 comma 557 della Legge finanziaria per il 2007, n. 296/2006 e s.m.i);

b) l'obbligo di mantenere un certo rapporto tra la spesa corrente complessiva e quella per il personale, pena il divieto di effettuare nuove assunzioni. Infatti, l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008 (conv. L. n. 133, con le successive modifiche, tra cui, da ultimo l'art. 20, comma 9, L. n. 111 del 2011, dall'art. 4, comma 103, L. n. 183 del 2011 e, infine, l'art. 28, comma 11-quater, D.L. n. 201 del 2011) ha generalizzato il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per tutti gli enti, siano essi sottoposti o no al PSI. Tale divieto si applica agli enti presso cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti. Per i restanti enti è prevista comunque una restrizione delle assunzioni, potendo le stesse essere effettuate nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Per entrambi i parametri di centrale importanza è rilevare la spesa impegnata, non il mero stanziamento di bilancio.

2. Per questo motivo, preliminarmente, il Collegio non può non rilevare una circostanza esiziale per una corretta impostazione del problema sottoposto: l'ente, infatti, nell'introdurre il quesito, muove dal presupposto di un'operazione di rappresentazione contabile su cui si nutrono perplessità e che può pregiudicare il rispetto dei suddetti parametri.

Stando a quanto riferito, le somme, dopo essere state correttamente vincolate con apposita e reiterata delibera giunta nel corso dell'esercizio finanziario 2010, sono state accantonate sotto forma di residui passivi. Tale modalità di contabilizzazione deve ritenersi non corretta.

Ai sensi dell'art. 208 Cds, la scelta sulla destinazione dei proventi in oggetto deve essere fatta annualmente, con delibera dell'Organo esecutivo (comma 5). Affinché l'attività di programmazione dell'ente possa definirsi tempestiva, efficiente ed efficace, la Giunta deve individuare le spese da finanziare col 50% delle entrate da contravvenzioni, già all'inizio dell'esercizio finanziario, così da poter avviare al più presto le azioni e gli interventi previsti; tuttavia tale scelta, attenendo all'allocazione delle risorse in bilancio, può essere adottata, ovvero modificata, fino alla scadenza del termine utile previsto

per le variazioni di bilancio, ancor prima dell'effettivo accertamento e/o riscossione, di cui si avrà contezza solo in sede di deliberazione del rendiconto del relativo esercizio finanziario.

Il comune di Melegnano, peraltro, afferma che dopo tale deliberazione di Giunta, tempestivamente adottata, non è intervenuto l'accordo collettivo e, pertanto, la somma individuata è stata contabilizzata a titolo di residui passivi, riferibili all'esercizio finanziario 2010. Alla luce di tale circostanza si deve ritenere che le somme non potevano essere impegnate e quindi contabilizzate a titolo di residuo.

Come è noto, infatti, il mero stanziamento nel bilancio di previsione non equivale ad impegno se non nei casi stabiliti dalla legge e, segnatamente, dall'art. 183 T.U.E.L.. La disposizione citata contiene una serie di ipotesi, da ritenersi tassative, in relazione alle quali l'approvazione del bilancio (o le sue successive variazioni), equivale ad impegno sui relativi stanziamenti, senza la necessità di ulteriori atti. Con riferimento alle spese che riguardano il personale, lo stanziamento equivale ad impegno automatico limitatamente alle spese dovute:

- i)* per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi (comma 2, lett. a);
- ii)* per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge (comma 2 lett. *i*).
- iii)* per le spese correnti correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge (comma 4).

Sulla base di quanto sopra argomentato, risulta evidente che non si tratta di spesa per il trattamento economico tabellare, bensì di un elemento del trattamento accessorio ampiamente inteso (ipotesi sub *i*)).

In secondo luogo, come riportato dall'ente, nel 2010 il Comune non ha stipulato i relativi accordi negoziali collettivi: in assenza del contratto integrativo, non sussiste nemmeno un obbligo di fonte negoziale idoneo a determinare automaticamente l'impegno di un'entrata (ipotesi sub *ii*)).

Inoltre, trattandosi di risorse stanziare in base ad una discrezionalità valutativa dell'ente, in assenza di una legge che obblighi a destinare tale risorse (l'art. 208 CdS, nella interpretazione costituzionalmente

orientata di cui si è riferito, non obbliga a stanziare tali risorse; gli enti possono liberamente individuare quali spese finanziare con il 50% delle entrate da violazioni del Codice, e determinare discrezionalmente le relative quote) non sembra configurabile nemmeno l'ipotesi di impegno automatico sub *iii*). Tale destinazione, infatti, è frutto di un'autonoma scelta amministrativa e non riviene direttamente dalla legge.

Pertanto, stando a tale rappresentazione dei fatti, mancando il titolo giuridico e il conseguente autonomo impegno di spesa, la contabilizzazione a titolo di residuo appare errata.

2.2. Tuttavia, la destinazione amministrativa di tali somme per finalità di previdenza integrativa, ai sensi dell'art. 208 CdS, non è priva di effetti.

Tali proventi, infatti, sono vincolati poiché vengono destinati *secundum legem* per via amministrativa; in caso di mancata utilizzazione delle risorse cui trattasi per le finalità previste, esse concorrono alla determinazione del risultato d'amministrazione, tenendo peraltro presente che:

- se l'esercizio chiude in avanzo, il corrispondente importo va iscritto tra i fondi vincolati di cui all'art. 187 T.U.E.L.;
- se a fine esercizio, in sede di rendiconto, l'avanzo sia incapiente o l'ente chiuda in disavanzo, in fondo andrà opportunamente ricostruito con le modalità di cui all'art. 195 T.U.E.L..

Il mantenimento del vincolo sull'avanzo (o l'obbligo di ricostituzione delle risorse vincolate ad una finalità) serve ad evitare l'elusione di disposizioni di legge che impongono – pur nella discrezionalità dell'amministrazione – il perseguimento di determinate finalità; infatti, il mancato vincolo gestionale delle risorse accertate nei termini predetti costituisce un'irregolarità contabile, ovvero un comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria, anche se non d'immediato impatto sugli equilibri di bilancio. Una prassi non rispettosa di tali regole, che – per fronteggiare spese correnti indistinte e ripetitive – utilizza fondi vincolati, è suscettibile d'influire sugli equilibri prospettici di bilancio, distogliendo risorse pubbliche da finalità normativamente previste.

3. Peraltro, nel caso la contabilizzazione a titolo di residuo passivo, si produce in termini di vincolo sulle entrate un effetto analogo a quello dei fondi di cui all'art. 187 TUEL, evitando l'elusione del vincolo di destinazione, ma ciò ha degli effetti distorsivi in chiave di corretto computo dei tetti in tema di spesa per il personale.

Infatti, non potendo considerarsi le ridette somme "impegnate" nel 2010 esse non concorrono alla determinazione del tetto storico di spesa del 2010, mentre essendo l'impegno di spesa destinato a sorgere a seguito dell'accordo collettivo e del correlativo regolamento di partecipazione al fondo, l'ammontare destinato a previdenza confluirà nella spesa corrente e del personale dell'anno in cui l'impegno verrà tecnicamente assunto.

Di conseguenza, effettuata la necessaria ricontabilizzazione, l'ente dovrà verificare nuovamente lo stato di rispetto dei limiti in tema di spesa per il personale ed in particolare:

- a) con riferimento al principio di riduzione tendenziale e programmata della spesa), la spesa per il personale sostenuta nel 2010 dovrà essere depurata del corrispondente stanziamento per il finanziamento della previdenza integrativa della Polizia municipale;
- b) nell'eventualità di istituzione del fondo di previdenza del conseguente impegno di spesa, – ai fini della verifica del rispetto del rapporto tra spesa per il personale e quella corrente complessiva – l'amministrazione dovrà considerare l'importo come impegnato nell'anno di conclusione dell'accordo e di emanazione del regolamento.

Sulla base del quadro normativo così ricostruito, si deve ritenere che – stanti gli attuali vincoli di finanza pubblica e la mancata tempestiva conclusione degli accordi collettivi – il Comune non potrà procedere all'utilizzo delle suddette somme stanziare nel bilancio 2010 per la previdenza integrativa della Polizia

municipale, mediante la stipulazione dei necessari accordi collettivi e l'adozione un autonomo regolamento, se non dopo avere scrupolosamente verificato che esso non si ponga in contrasto, nei termini sopra specificati, con il principio della riduzione tendenziale e programmata della spesa per il personale, nonché con il tetto alla spesa per il personale rapportata alla spesa corrente complessiva.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L'estensore

(Dott. Francesco Sucameli)

Il Presidente

(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il

08/03/2012

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Daniela Parisini)

Parere n. 6/2008

Parere n° 6/2008

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di controllo per la Liguria

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio SCUDIARI	Presidente f. f.
dott. Giuliano GALLANTI	Consigliere
dott.ssa Luisa D'EVOLI	Primo Referendario
dott. Pietro MALTESE	Primo Referendario
dott. Silvio RONCI	Primo Referendario

nell'adunanza del 12 settembre 2008 ha reso il seguente parere in materia di contabilità pubblica.

Vista la lettera con la quale il Sindaco del Comune di Imperia ha rivolto alla Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n° 131;

vista l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

udito il relatore dott. Silvio Ronci;

1.

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Imperia, con nota del 7 luglio 2008 pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ha formulato la seguente richiesta di parere:

se, dovendo adottare l'apposita delibera annuale inerente la destinazione del 50 per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della strada alle specifiche finalità vincolate di cui all'art. 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed essendo ricompresa tra queste ultime anche la previdenza degli appartenenti al corpo di Polizia municipale, è legittima l'adozione in oggi del provvedimento di Giunta che preveda l'utilizzo di somme per tale finalità;

se esistono limiti di ordine quantitativo in ordine all'importo percentuale, rispetto al complesso dell'entrata da sanzioni al Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa del predetto personale;

se occorra adottare apposito regolamento di competenza dell'Organo esecutivo circa le modalità di concreto utilizzo delle somme come sopra destinate.

2.

CONSIDERATO

1.- La richiesta di parere avanzata dal Sindaco e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria è da considerarsi ammissibile sia sotto l'aspetto soggettivo che sotto quello procedurale.

Analogo giudizio va espresso per il profilo oggettivo in quanto il quesito, riguardando la destinazione alle specifiche finalità previste dall'art. 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del cinquanta per cento dei proventi del Comune derivanti da sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della strada, rientra senz'altro nella materia della contabilità pubblica e nei limiti funzionali della attività consultiva demandata

dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

2. - Nel merito, dato che la richiesta si articola in tre quesiti, gli stessi vengono trattati in altrettanti punti.

2.1 - Conferma in ordine alla legittimità di adottare in oggi il provvedimento di Giunta che preveda l'utilizzo di somme per tale finalità.

Ai sensi dell'art. 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Comune, con delibera di Giunta, determina annualmente le quote da destinare alle finalità previste dalla legge.

Al riguardo, affinché l'attività di programmazione dell'Ente possa definirsi tempestiva, efficiente ed efficace, l'organo esecutivo dovrebbe individuare le spese (tra quelle vincolate) da finanziare col 50 per delle entrate da contravvenzioni già all'inizio dell'esercizio finanziario, in modo da poter avviare al più presto le azioni e gli interventi previsti.

Tale scelta, comunque, attenendo alla allocazione delle risorse in bilancio, può essere adottata o modificata fino alla scadenza del termine utile previsto per le variazioni di bilancio dall'art. 175, comma 3 del TUEL.

Pertanto, anche in corso di esercizio ed entro il 30 novembre di ogni anno, è legittimo disporre l'impiego delle suddette entrate per il finanziamento delle spese rientranti tra le finalità di cui all'art. 208 citato.

2.2 - Se esistano limiti quantitativi in ordine all'importo percentuale, rispetto al complesso dell'entrata da sanzioni al Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa del corpo di Polizia municipale.

La Corte costituzionale (sentenza n. 426/2000) ha affermato che con il citato art. 208, comma 4 "... il legislatore statale ha inteso costituire un fondo speciale alimentato con i proventi delle contravvenzioni stradali, a disposizione degli enti locali per provvedere - secondo la discrezionalità loro riconosciuta dal comma 4 dell'art. 208 - a specifiche finalità".

In altra parte della motivazione della stessa sentenza, inoltre, si rinviene un ulteriore richiamo alla necessità delle valutazioni dell'ente locale circa l'utilizzazione dei proventi.

Pertanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata (in quanto coerente con l'autonomia dei comuni, garantita dalla Costituzione ed anzi accresciuta a seguito della riforma del titolo V), gli enti locali, nel perseguire le finalità di cui all'art. 208 in attuazione di un obbligo posto dalla legge statale, non solo possono liberamente individuare quali spese finanziare con il 50 per cento delle entrate da violazioni del Codice della strada, ma anche determinare discrezionalmente le relative quote.

Unico limite - anche di ordine quantitativo - previsto dalla norma è costituito dalla quota non inferiore al 10 per cento che comunque va destinata ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli.

Circa la possibilità di destinare la quota vincolata dei proventi da contravvenzioni stradali all'assistenza e previdenza del personale di Polizia municipale (corrispondentemente a quanto prevede espressamente il comma 2 dell'art. 208 in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza), la Corte costituzionale, con sentenza

n. 426/2000, ha sgombrato il campo dai dubbi, riconoscendola anche agli enti locali. E' opportuno tuttavia far presente che l'obiettivo generale individuato dal legislatore statale con la previsione di cui all'art. 208 è quello di accrescere la sicurezza sulle strade, da raggiungere attraverso interventi finalizzati all'educazione stradale dei giovani (finalità di prevenzione), al miglioramento delle condizioni della circolazione (anche attraverso il potenziamento dei mezzi e delle risorse ed incentivando forme di mobilità alternative), alla tutela degli utenti deboli.

Solo indirettamente e di riflesso, però, l'indicato scopo generale e le finalità ad esso strumentali possono dirsi perseguiti con l'utilizzazione di parte dei proventi vincolati per finanziare l'assistenza e la previdenza complementare del personale di Polizia municipale: tale tipologia di spesa, infatti, intende più propriamente "compensare" le condizioni di disagio - sotto il profilo della sicurezza e della salute - in cui operano tali soggetti.

Ne deriva che l'importo della quota eventualmente riservata dal Comune alla previdenza e assistenza integrativa non può essere tale da pregiudicare la concreta realizzabilità della finalità generale - il miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale - che il legislatore nazionale vuole realizzare prevedendo il vincolo sulle risorse. La discrezionalità dell'ente, pertanto, deve esplicitarsi in misura equilibrata e sempre tenendo in considerazione la ratio dell'art. 208: ciò richiede che la ripartizione delle entrate accertate e la determinazione delle relative quote, perché possa considerarsi operata legittimamente, sia coerente con l'obiettivo di accrescere la sicurezza sulle strade.

Di conseguenza, le risorse vincolate da destinare alla previdenza integrativa della polizia municipale devono essere necessariamente di ammontare limitato.

2.3 - Se occorra adottare apposito regolamento di competenza dell'organo esecutivo circa le modalità di concreto utilizzo delle somme destinate a finalità di previdenza integrativa del corpo di Polizia municipale.

Il quesito fa riferimento all'atto da porre in essere per l'istituzione di forme di previdenza integrativa in favore della Polizia municipale e per la disciplina delle modalità di utilizzazione delle somme: in particolare, si chiede se debba essere adottato un apposito regolamento della Giunta.

Si premette che da una ricerca condotta al riguardo è emerso che gli enti locali procedono "in ordine sparso": alcuni comuni hanno istituito il Fondo di assistenza e previdenza per la Polizia municipale mediante accordo sindacale, altri hanno fatto ricorso allo strumento regolamentare.

Alcune regioni (ad esempio l'Umbria: art. 9 della L.R. 25 gennaio 2005, n. 1) hanno sancito con legge l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di apposito regolamento per destinare i proventi contravvenzionali alle finalità assistenziali e previdenziali della Polizia locale. Nulla, invece, ha previsto al riguardo la Liguria nella legge regionale 8 agosto 1995, n. 40 che disciplina la polizia locale.

Alla luce di ciò, per rispondere al quesito è opportuno accennare preliminarmente agli strumenti di previdenza complementare previsti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (attualmente ancora disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 per effetto della disposizione contenuta dall'art. 23, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).



Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)
Comando Polizia Municipale -

Prot. 10984 del 21/07/97 2 1

Al Sig. Segretario Generale
Dr. Matteo Sperandeo
p.c. Al Sig. Sindaco
Dr. Vincenzo Figliolia
Loro Sedi

OGGETTO: Regolamento fondo assistenza e previdenza appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli – ex art. 208 C.d.S.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 dello Statuto Comunale, trasmetto in allegato schema di regolamento del fondo di assistenza e previdenza per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

Distinti saluti

Il Comandante di P.M.
Dr. Carlo Pubblico



Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)
Comando Polizia Municipale

Regolamento fondo assistenza e previdenza appartenenti Corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli ex art. 208 C.d.S.

Premessa

Si richiamano:

- l'art. 208 comma 4 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni il quale prevede che parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del C.d.S. è destinata a finalità assistenziali e previdenziali per il personale della Polizia Municipale e che gli Enti determinano annualmente, con delibera di Giunta, le quote da destinare a tali finalità;
- l'art. 17 del CCNL del 22/01/2004 che prevede:
 - a) la possibilità, per gli Enti Locali, di destinare parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 per finalità assistenziali e previdenziali in favore del personale di vigilanza;
 - b) che la gestione di tali risorse da parte degli organismi formati, ai sensi dell'art. 55 del CCNL del 14/09/2000, da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970;
- l'art. 19 del CCNL per l'area dirigenza del 22/02/2006 che prevede la costituzione di un organismo unico di gestione con la partecipazione dei dipendenti e dei dirigenti della polizia locale;
- l'art. 55 del CCNL del 14/09/2000 che richiama l'art. 11 della legge n. 300/1970 in merito alle modalità di costituzione degli organismi dei rappresentanti dei dipendenti per la gestione delle attività sociali culturali e ricreative promosse dagli enti;
- l'art. 11 della legge n. 300/1970 il quale prevede che le attività sociali culturali e ricreative promosse dagli enti sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Interpretazioni agenzia dell'entrate

“ Gli accantonamenti individuali che i Comuni destinano annualmente alla pensione integrativa dei vigili urbani sono considerati dal fisco come oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche.



Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)
Comando Polizia Municipale

Questo purché la forma pensionistica aggiudicataria rispetti tutti i requisiti richiesti dal D. Lgs. 252/2005” . (parere n. 954-93374 del 22 giugno 2010).

Pertanto, nell'ipotesi in cui la forma pensionistica aggiudicataria del contratto rispetti i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, si deve ritenere che i versamenti che affluiscono alla suddetta forma pensionistica siano considerati oneri deducibili dal reddito ai sensi dell'art. 10, lett. e-bis) del Tuir, nel limite previsto dalla norma. In buona sostanza anche se il versamento viene effettuato direttamente dal datore di lavoro non concorre alla formazione del reddito del dipendente anzi ne abbatte parzialmente la tassazione. Le prestazioni erogate a titolo di previdenza integrativa saranno soggette a tassazione, ai sensi del D. Lgs. 252/2005.

Quindi i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, in base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Tale valore si rileva nel punto 61 del CUD 2011. I contributi di previdenza complementare, se a carico dell'ente, sono esclusi dai punti 1 e 2 del CUD per un importo fino ad euro 5.164,57 e vengono esposti nel punto 53 del CUD 2011.

Art. 1 - Istituzione

E' istituito il fondo di Previdenza Integrativa per il personale di Polizia Municipale di Pozzuoli con sede in Pozzuoli alla Via Luciano, 76, usufruendo delle relative risorse e strutture.

Art. 2 - Scopi

Il fondo, che è priva di personalità giuridica e che non ha fini di lucro, persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, la Previdenza a favore del personale della Polizia Municipale, ed in particolare la stipula di Polizze Assicurative Previdenziali, in forma collettiva ovvero individuale.

Per le finalità di cui sopra, l'organo di gestione del fondo procederà all'accensione di una Polizza assicurativa integrativa a favore dei componenti del Corpo di P.M.

Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di società di gestione del risparmio, costituiti da fondi pensioni aperte, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuali) o P.I.P. (Piani di Pensioni Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla normativa vigente.

Gli strumenti Previdenziali sono selezionati con le procedure previste dal regolamento Contratti dell'Ente.



Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)
Comando Polizia Municipale

Art. 3 - Accesso al Fondo

I beneficiari del fondo sono gli appartenenti all'area di vigilanza ed assegnati ai servizi della Polizia Municipale con le seguenti precisazioni:

- a) i benefici della forma previdenziale sono per il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato;
- b) i periodi di appartenenza al corpo di Polizia Municipale si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio nell'intesa che le frazioni di mese, superiori a quindici giorni, si computano con un mese intero;
- c) il dipendente beneficiario potrà riscattare la polizza assicurativa previdenziale soltanto al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro con il Comune di Pozzuoli, che esso avvenga per collocamento a riposo, dimissioni o altra causa.

Il Comune di Pozzuoli (NA) provvederà a sospendere l'accantonamento del premio individuale annuale in tutti i casi in cui un dipendente sospenda la prestazione lavorativa con diritto alla conservazione del posto per un periodo pari o superiore a sei mesi cumulativi nell'arco dell'anno per:

- a) aspettativa non retribuita,
- b) distacco sindacale retribuito,

Il dipendente che cessa di appartenere al Corpo di Polizia Municipale ha facoltà:

- a) proseguire la partecipazione al fondo su base individuale,
- b) trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale,
- c) riscattare la propria posizione individuale.

Art. 4 - Organismo di gestione del fondo

Ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 22/01/2004 la gestione delle risorse del fondo di cui al precedente art. 1 spetta agli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14/09/2000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

L'Organismo incaricato dalla gestione delle risorse è formato dalle seguenti figure:

- Il Presidente dell'organismo è il Comandante in carica del Corpo di Polizia Municipale;
- N. 03 (tre) rappresentanti dei lavoratori appartenenti alla Polizia Municipale, eletti da tutti gli appartenenti al corpo, in servizio a tempo indeterminato.



Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)
Comando Polizia Municipale

La qualità di componente dell'organismo incaricato della gestione ha durata di 03 (tre) anni ed è rinnovabile e gratuita.

Per la validità delle adunanze debbono essere presenti tutti i membri; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

Le Deliberazioni dell'organismo di gestione che hanno ad oggetto l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'Amministrazione, sono trasmesse per conoscenza all'Amministrazione stessa.

Art. 5 - Competenze dell'organismo di gestione del fondo

- a) l'organismo di gestione del fondo delibera esclusivamente in ordine alla stipula ed eventuale modifica delle polizze assicurative, a favore del personale della polizia locale avente diritto;
- b) l'organismo di gestione del fondo è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. Tale relazione è presentata alla Giunta Comunale, per la sua formale approvazione. La delibera è esposta presso la sede del Corpo di Polizia Municipale;
- c) la partecipazione ai lavori dell'organismo di gestione del fondo non dà diritto a compensi economici;
- d) le sedute dell'organismo di gestione sono aperte agli operatori di Polizia Municipale, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Art. 6 - Finanziamento del Fondo

Il Fondo è finanziato per la previdenza del personale del Corpo di Polizia Municipale, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni accertate al vigente Codice della Strada da parte del personale del Corpo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, in misura variabile, annualmente definita con deliberazione della Giunta Comunale.

Il fondo dovrà corrispondere ad una percentuale fra il 5% e l'8% del 50% dei proventi che saranno iscritti sull'apposito capitolo annuale di entrata.

Il fondo potrà, altresì, essere finanziato da eventuali altre leggi, contributi, sanzioni amministrative pecuniarie, sovvenzioni di Enti e donazioni di privati.

Art. 6 bis - Somme già accantonate

Le somme destinate al fondo di cui al precedente comma, sono già stanziare annualmente in apposito intervento di bilancio relativo all'esercizio finanziario di competenza.

Le somme accantonate nel periodo precedente l'approvazione del presente Regolamento, verranno destinate esclusivamente ai fini previdenziali.



Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)
Comando Polizia Municipale

Art. 7 – Costituzione

Il 'Fondo di previdenza' per la Polizia Municipale è finalizzato alla realizzazione di interventi in materia di previdenza integrativa.

Per la finalità di cui sopra, l'organismo di gestione del fondo costituito ai sensi dell'art. 4 e 5 del presente regolamento, procederà all'accensione di una polizza assicurativa a favore dei componenti il Corpo di Polizia Municipale, con compagnia assicurative debitamente individuata.

Art. 8 – Contribuzione volontaria

Il dipendente ha la facoltà di integrare in proprio la somma che l'amministrazione corrisponde alla compagnia assicuratrice, ovvero di continuare i versamenti in proprio, dalla data di interruzione del rapporto, con l'esonero dell'Ente da ogni obbligazioni.

Art. 9 – Contratto di assicurazione – premi

Il contratto di assicurazione, nell'ipotesi in cui la materia venga diversamente disciplinata nei futuri C.C.N.L. con maggior vantaggio per il dipendente, dovrà adeguarsi ad essi.

Il fondo di cui all'art. 7 è costituito mediante la corresponsione annuale di una quota parte dei proventi di cui all'art. 208 C.d.S., da destinare alle finalità previdenziali di cui al presente Regolamento in parti uguali per ciascun appartenente al Corpo, in servizio a tempo indeterminato, con qualsiasi profilo professionale e grado, compreso il Comandante del Corpo, purché in possesso delle qualifiche di cui all'art. 5 della Legge 65/1986.

Il fondo, secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente Regolamento, è alimentato dalla corresponsione individuale annuale entro il 30 gennaio di ciascun anno.

Art. 10 – Determinazione fondo iniziale

Le somme accantonate nel periodo precedente l'approvazione del presente Regolamento, che verranno destinate esclusivamente ai fini previdenziali, ammontano a complessive euro 644.315,00.

Art. 11 – Determinazione della spesa a carico del Comune

In conformità a quanto stabilito dall'art. 9 comma 2, l'importo di tale quota sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sulla base dell'ammontare delle riscossioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni al vigente Codice della Strada, e nel rispetto dei vincoli imposti all'ente dalle norme vigenti in materia di spesa di personale.



Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)
Comando Polizia Municipale

Art. 12 – Liquidazione del Fondo

Nel caso di liquidazione del Fondo, la Giunta Comunale provvederà a nominare il liquidatore che predisporrà il bilancio finale di liquidazione ed erogherà le somme disponibili agli eventuali aventi diritto che hanno contribuito alla sua costituzione.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza del decimo giorno dalla loro eseguita pubblicazione e va ad integrare il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale.



Municipio di Pozzuoli
Provincia di Napoli
Commissione Regolamenti e Statuto

Regolamento Fondo assistenza e previdenza appartenenti corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli ex art. 208 Codice della Strada.

Esaminato ed approvato dalla Commissione Regolamenti in data 14 gennaio 2013

Il presidente Ing. Luigi Manzoni

La Commissione:

dott. Enrico Russo

Presidente del Consiglio Comunale

sig. Elio Buono

Capo Gruppo P.D.

sig. Vincenzo Bifulco

Capo Gruppo Bene Comune

prof. Filippo Monaco

Capo Gruppo P.D.L.

arch. Salvatore Maione

Capo Gruppo F.L.I.

dott. Espedito Fenocchio

Capo Gruppo Uniti per la Libertà

dott. Paolo Tozzi

Capo Gruppo Verdi

dott. Mario M. Cutolo

Capo Gruppo U.D.C.

dott. Michelangelo Luongo

Capo Gruppo S.E.L.

Art. 1 - Istituzione



Il comune di Pozzuoli, ai sensi della normativa vigente, istituisce il fondo di Previdenza Integrativa e assistenza per il personale di Polizia Municipale di Pozzuoli con sede in Pozzuoli alla Via Luciano, 76, usufruendo delle relative risorse e strutture.

Art. 2 - Scopi

1. Il fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha fini di lucro, persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, la Previdenza e l'Assistenza a favore del personale della Polizia Municipale, ed in particolare la stipula di Polizze Assicurative Previdenziali, in forma collettiva ovvero individuale.
2. Per le finalità di cui sopra, l'organo di gestione del fondo procederà all'accensione di una Polizza assicurativa integrativa a favore dei componenti del Corpo di P.M.
3. Le forme di previdenza integrativa e assistenza vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di società di gestione del risparmio.
4. Gli strumenti Previdenziali e Assistenziali sono selezionati con le procedure previste dal regolamento Contratti dell'Ente.

Art. 3 - Accesso al Fondo

- 1) I beneficiari del fondo sono gli appartenenti all'area di vigilanza ed assegnati ai servizi della Polizia Municipale con le seguenti precisazioni:
 - a) i benefici della forma previdenziale sono per il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato;
 - b) i periodi di appartenenza al corpo di Polizia Municipale si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio nell'intesa che le frazioni di mese, superiori a quindici giorni, si computano con un mese intero;
 - c) il dipendente beneficiario potrà riscattare la polizza assicurativa previdenziale soltanto al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro con il Comune di Pozzuoli, che esso avvenga per collocamento a riposo, dimissioni o altra causa.
- 2) Il Comune di Pozzuoli (NA) provvederà a sospendere l'accantonamento del premio individuale annuale in tutti i casi in cui un dipendente sospenda la prestazione lavorativa con diritto alla conservazione del posto per un periodo pari o superiore a sei mesi cumulativi nell'arco dell'anno per:
 - a) aspettativa non retribuita,
 - b) distacco sindacale retribuito,
- 3) Il dipendente che cessi di appartenere al Corpo di Polizia Municipale ha facoltà:
 - a) proseguire la partecipazione al fondo su base individuale,



- b) trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale,
 - c) riscattare la propria posizione individuale.
- 4) Gli ex appartenenti al corpo di P.M., attualmente in pensione e che hanno prestato servizio durante il periodo di costituzione del Fondo già accantonato sull'apposito capitolo annuale di entrata e non ancora impegnato, potranno accedere al Fondo esclusivamente attraverso forme di previdenza integrativa.

Art. 4 - Organismo di gestione del fondo

- 1) Ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 22/01/2004 la gestione delle risorse del fondo di cui al precedente art. 1 spetta agli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14/09/2000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
- 2) L'Organismo incaricato dalla gestione delle risorse è formato dalle seguenti figure:
- a. Il Presidente dell'organismo è il Comandante in carica del Corpo di Polizia Municipale;
 - b. N. 03 (tre) rappresentanti dei lavoratori appartenenti alla Polizia Municipale, eletti da tutti gli appartenenti al corpo, in servizio a tempo indeterminato.
- 3) La qualità di componente dell'organismo incaricato della gestione ha durata di 03 (tre) anni ed è rinnovabile e gratuita.
- 4) Per la validità delle adunanze debbono essere presenti tutti i membri; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
- 5) Le Deliberazioni dell'organismo di gestione che hanno ad oggetto l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'Amministrazione, sono trasmesse per conoscenza all'Amministrazione stessa.

Art. 5 - Competenze dell'organismo di gestione del fondo

- 1) l'organismo di gestione del fondo delibera esclusivamente in ordine alla stipula ed eventuale modifica delle polizze assicurative, a favore del personale della polizia locale avente diritto;
- 2) l'organismo di gestione del fondo è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. Tale relazione è trasmessa per conoscenza alla Giunta Comunale. La relazione è esposta, altresì, presso la sede del Corpo di Polizia Municipale;
- 3) la partecipazione ai lavori dell'organismo di gestione del fondo non dà diritto a compensi economici;
- 4) le sedute dell'organismo di gestione sono aperte agli operatori di Polizia Municipale.

Art. 6 - Finanziamento e costituzione del Fondo

- 1) Il Fondo, previo accordo integrativo con le OO.SS., è finanziato per la previdenza del personale del Corpo di Polizia Municipale, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni accertate al vigente Codice

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, a signature with a '2' above it, and several other signatures on the right.

della Strada da parte del personale del Corpo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, in misura definita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale nella percentuale fra il 5% e il 10 % del 50% dei proventi che saranno iscritti sull'apposito capitolo annuale di entrata.

- 2) Il fondo sarà destinato alle finalità previdenziali e assistenziali di cui al presente regolamento in parti uguali per ciascun appartenente al Corpo, in servizio a tempo indeterminato, con qualsiasi profilo professionale e grado, compreso il Comandante del Corpo, purché in possesso delle qualifiche di cui all'art. 5 della Legge 65/1986.
- 3) Le somme già accantonate nel periodo precedente all'approvazione del presente Regolamento, verranno destinate esclusivamente ai fini previdenziali e assistenziali.

Art. 7 – Finalità utilizzo del Fondo


- 1) Il 'Fondo di cui al presente regolamento è finalizzato alla realizzazione di interventi in materia di previdenza integrativa e assistenziale.
- 2) Per le finalità di cui sopra, l'organismo di gestione del fondo, costituito ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, procederà all'accensione di polizze a favore dei componenti il Corpo di Polizia Municipale, mediante adesione a strumenti assicurativi.

Art. 8 – Contribuzione volontaria

E' facoltà del dipendente integrare e/o continuare i versamenti a proprie spese, dalla data di interruzione del rapporto, con l'esonero dell'Ente da ogni obbligazione.

-Art. 9 – Liquidazione del Fondo

Nel caso di liquidazione del Fondo, l'organismo di gestione di cui all'articolo 4 provvederà a nominare il liquidatore che predisporrà il bilancio finale di liquidazione ed erogherà le somme disponibili agli eventuali aventi diritto dandone comunicazione alla Giunta Municipale.





Municipio di Pozzuoli
Provincia di Napoli
Direzione Affari Generali

Il giorno 14 gennaio 2013 alle ore 15.30, presso la Presidenza del Consiglio Comunale e convocata dal Presidente, ing. Luigi Manzoni, si è riunita la Commissione Regolamenti.

All'O.D.G.:

1. Regolamento fondo assistenza e previdenza appartenenti corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli ex art. 208 Codice della Strada..

Sono presenti:

ing. Luigi Manzoni	Presidente
dott. Enrico Russo	Presidente Consiglio Comunale
sig. Elio Buono	Capo Gruppo P.D.
sig. Bifulco Vincenzo	Capo Gruppo Bene Comune
dott. Massimiliano Cutolo	Capo Gruppo U.D.C.
dott. Michelangelo Luongo	Capo Gruppo S.E.L.

Sono Assenti:

dott. Espedito Fenocchio	Capo Gruppo Uniti per la Libertà
dott. Paolo Tozzi	Capo Gruppo Verdi
prof. Filippo Monaco	Capo Gruppo P.D.L.
arch. Salvatore Maione	Capo Gruppo F.L.I.

È altresì presente il sig. Nicola Della Grottella in qualità di segretario.

Il presidente dichiara aperta la seduta.


Il segretario legge il parere pervenuto a firma del dott.prof. Carmine Cossiga, richiesto con nota 672 del 4 ottobre 2012, relativo ad una nota a firma di ex appartenenti al corpo di P.M. con cui si chiede che la partecipazione al "fondo" sia estesa anche a coloro che sono stati collocati a riposo.

La Commissione Regolamenti e Statuto, fatte proprie le conclusioni del Dirigente l'Avvocatura, apporta le modifiche ritenute indispensabili al regolamento all'ordine del giorno e lo approva all'unanimità dei presenti.


Il presidente invita il segretario a trasmettere il presente verbale e i documenti pervenuti a questa Commissione al sig. Segretario Generale, che dovrà curare il perfezionamento degli atti per portare il regolamento stesso all'esamina del prossimo Consiglio Comunale.

Alle ore 17.00 termina l'incontro.


Il Segretario
Nicola Della Grottella



Il Presidente
Ing. Luigi Manzoni



Al Sig. Presidente della Commissione
Consiliare ai Regolamenti
e, p.c. al Sig. Sindaco
al Sig. Segretario Generale
al Sig. Comandante del Corpo di P.M.
LORO SEDI



=====

Oggetto: Schema di "Regolamento Fondo assistenza e previdenza appartenenti
Corpo di P.M. di Pozzuoli ex art. 208 C.d.S." – Proposta di integrazione –

Noi sottoscritti, già appartenenti al Corpo di P.M. di Pozzuoli ed attualmente collocati a riposo per raggiunti limiti di età, siamo venuti a conoscenza che, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, è stata predisposta ed inviata alla competente commissione consiliare, onde acquisirne il preventivo parere, una bozza concernente il Regolamento di attuazione del Fondo di assistenza e previdenza del Corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli.

Al riguardo ci preme sottolineare quanto segue:

- 1) il Fondo in questione è finanziato unicamente dalla quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al C.d.S., nella misura percentuale stabilita annualmente con la deliberazione della Giunta Municipale, in base all'art. 208 del C.d.S.
- 2) Le somme in questione sono state accantonate fin **dall'anno 1994** con l'iniziale deliberazione di G.M. n°99 del **31.1.1994** ed anno dopo anno, secondo la prescritta procedura, fino ad oggi.
- 3) Tra i "**beneficiari**" del fondo devono essere inseriti **tutti gli appartenenti al Corpo di P.M. di Pozzuoli di ruolo in servizio a tempo indeterminato**, con qualsiasi profilo professionale e grado, incluso il Comandante del Corpo, **nel periodo 1994 ad oggi**, ivi compresi coloro i quali sono stati collocati a riposo e/o di aver cessato di appartenere al Corpo per altro motivo, tenuto conto del contributo da essi offerto per la costituzione del Fondo e per l'incremento delle sue risorse.
- 4) E tanto anche per ragioni di equità e parità di trattamento con il personale di Polizia Municipale in servizio che, come previsto dall'art. 3, 1° comma lett. C) della

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. S. S. S.' or similar.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. S. S. S.' or similar.

bozza di Regolamento, è ammesso a riscattare la polizza assicurativa al momento del collocamento in quiescenza.

5) A tal fine è stata predisposta la seguente integrazione alla bozza del Regolamento: al 1° comma lett. C) dell'art. 3 aggiungere la lett. D) dal seguente tenore:

<<Anche al personale di Polizia Municipale in servizio alla data del 1° gennaio 1994 e già collocato in quiescenza sarà liquidato, per ragioni di equità e parità di trattamento con il personale che sarà collocato in quiescenza successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento, un indennizzo di importo pari al premio annuale corrisposto per la stipula delle polizze assicurative previdenziali a favore del predetto personale moltiplicato per il numero degli anni di servizio maturati dal 1° gennaio 1994 alla data di collocamento in pensione.

L'indennizzo, come sopra corrisposto, è soddisfacente di ogni altra pretesa economica nei confronti del Fondo e sarà liquidato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.>>

6) L'integrazione come sopra formulata eviterà un possibile contenzioso, non potendo il Comune di Pozzuoli, a causa del suo ritardo per l'approvazione del Regolamento di che trattasi, estromettere il Personale in pensione dai benefici che l'emanando Regolamento ha con l'art.3, 1° comma lett. C) riconosciuto al Personale che andrà in pensione successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Pozzuoli, li 4 settembre 2012



A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two columns. The signatures are cursive and vary in legibility. Some names are partially legible, such as 'D' Onofrio' at the top left and 'Mariano' at the top right. The signatures are spread across the lower half of the page.

Come da indirizzo

331

07 SET. 2012

31861



Al Sig. Presidente della Commissione
Consiliare ai Regolamenti
al Sig. Sindaco
al Sig. Segretario Generale
al Sig. Comandante del Corpo di P.M.
LORO SEDI

Oggetto: Schema di "Regolamento Fondo assistenza e previdenza appartenenti
Corpo di P.M. di Pozzuoli ex art. 208 C.d.S." – Proposta di integrazione –

Noi sottoscritti, già appartenenti al Corpo di P.M. di Pozzuoli ed attualmente collocati a riposo per raggiunti limiti di età, siamo venuti a conoscenza che, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, è stata predisposta ed inviata alla competente commissione consiliare, onde acquisirne il preventivo parere, una bozza concernente il Regolamento di attuazione del Fondo di assistenza e previdenza del Corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli.

Al riguardo ci preme sottolineare quanto segue:

- 1) il Fondo in questione è finanziato unicamente dalla quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al C.d.S., nella misura percentuale stabilita annualmente con la deliberazione della Giunta Municipale, in base all'art. 208 del C.d.S.
- 2) Le somme in questione sono state accantonate fin **dall'anno 1994** con l'iniziale deliberazione di G.M. **n°99 del 31.1.1994** ed anno dopo anno, secondo la prescritta procedura, fino ad oggi.
- 3) Tra i **"beneficiari"** del fondo devono essere inseriti **tutti gli appartenenti al Corpo di P.M. di Pozzuoli di ruolo in servizio a tempo indeterminato**, con qualsiasi profilo professionale e grado, incluso il Comandante del Corpo, **nel periodo 1994 ad oggi**, ivi compresi coloro i quali sono stati collocati a riposo e/o di aver cessato di appartenere al Corpo per altro motivo, tenuto conto del contributo da essi offerto per la costituzione del Fondo e per l'incremento delle sue risorse.
- 4) E tanto anche per ragioni di equità e parità di trattamento con il personale di Polizia Municipale in servizio che, come previsto dall'art. 3, 1° comma lett. C) della

bozza di Regolamento, è ammesso a riscattare la polizza assicurativa al momento del collocamento in quiescenza.

5) A tal fine è stata predisposta la seguente integrazione alla bozza del Regolamento: al 1° comma lett. C) dell'art. 3 aggiungere la lett. D) dal seguente tenore:

<<Anche al personale di Polizia Municipale in servizio alla data del 1° gennaio 1994 e già collocato in quiescenza sarà liquidato, per ragioni di equità e parità di trattamento con il personale che sarà collocato in quiescenza successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento, un indennizzo di importo pari al premio annuale corrisposto per la stipula delle polizze assicurative previdenziali a favore del predetto personale moltiplicato per il numero degli anni di servizio maturati dal 1° gennaio 1994 alla data di collocamento in pensione.

L'indennizzo, come sopra corrisposto, è sostitutivo di ogni altra pretesa economica nei confronti del Fondo e sarà liquidato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.>>

6) L'integrazione, come sopra formulata, eviterà un possibile contenzioso, non potendo il Comune di Pozzuoli, a causa del suo ritardo per l'approvazione del Regolamento di che trattasi, estromettere il Personale in pensione dai benefici che l'emanando Regolamento ha, con l'art.3, 1° comma lett. C), riconosciuto al Personale che andrà in pensione successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Pozzuoli, li 4 settembre 2012

The image shows several handwritten signatures and names in black ink. On the left side, there are several overlapping signatures, with the name 'Giuseppe' clearly visible at the top. Below it, other names like 'Alessandro' and 'Giuseppe' are partially legible. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'Giuseppe'. To the right, there are more signatures, including one that looks like 'Antonio' and another that is more difficult to decipher. At the bottom center, there is a signature that appears to be 'Antonio'.

33914
 2012
 28 SET 2012
 COMUNE DI POZZUOLI

Comune di Pozzuoli
 Al Sig. Presidente della Commissione
 Consiliare ai Regolamenti
 e.p.c. al Sig. Sindaco
 al Sig. Segretario Genarale
 al Sig. Comandante del Corpo di P.M.
LORO SEDI

Oggetto: Schema di -Regolamento Fondo assistenza e previdenza appartenenti Corpo di P.M. ex art.208 C.d.S.- Proposta di integrazione.

Noi sottoscritti, Amministrativi, operai, appartenenti al Corpo di P.M. di Pozzuoli, siamo venuti a conoscenza che, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, e' stata predisposta ed inviata alla competente commissione consiliare, onde acquisirne il preventivo parere, una bozza concernente il Regolamento di attuazione del fondo di assistenza e previdenza degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli.

Al riguardo ci preme sottolineare quanto segue:

- 1) Il Fondo in questione è finanziato unicamente dalla quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al C.d.S., nella misura percentuale stabilita annualmente con la deliberazione della Giunta Municipale, in base all'art. 208 del C.d.S.
- 2) Le somme in questione sono state accantonate fin dall'anno 1994 con l'iniziale deliberazione di G.M. n. 99 del 31/01/1994 ed anno dopo anno, secondo la prescritta procedura, fino ad oggi.
- 3) Tra i "beneficiari" del fondo devono essere inseriti tutti gli appartenenti al Corpo di P.M. di Pozzuoli di ruolo in servizio a tempo indeterminato, con qualsiasi profilo professionale e grado, incluso il Comandante del Corpo, nel periodo 1994 ad oggi.
- 4) E tanto anche per ragioni di equità e parità di trattamento come previsto dall'art. 3, 1° comma lett.a della bozza di regolamento.
- 5) A tal fine è stata predisposta la seguente integrazione alla bozza del Regolamento al 1° comma lett.a dell'art.3, precisare che: " i benefici della forma previdenziale sono per il seguente personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato: tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ivi compreso il personale amministrativo, operai e/o altra mansione che viene svolta esclusivamente per i servizi incardinati nella Polizia Municipale ".

Fiduciosi di un accoglimento della presente è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Pozzuoli, li 20 settembre 2012

Man. Comiti
Giuseppe
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
sig. PENNACCHIO Domenico

IL PRESIDENTE
sig. BUSSE Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Matteo Sperandeo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.U.E.L.)

Addi.....
24 APR. 2013

DIREZIONE SEGRETERIA del Servizio
Il Responsabile del Servizio
Il Funzionario incaricato
dott. Tommaso Ligabue

ESECUTIVITA'

Constato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio

Addi.....

ASSEGNAZIONE ATTO

Il provvedimento viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Affari Legali..... | <input type="checkbox"/> Mobilità..... |
| <input type="checkbox"/> Bilancio e Programmazione..... | <input type="checkbox"/> Pian. e Gestione del Terr.rio..... |
| <input type="checkbox"/> Bradisismo e Prot. Civile..... | <input type="checkbox"/> Provveditorato/Economato..... |
| <input type="checkbox"/> Direzione Generale..... | <input type="checkbox"/> Polizia Municipale..... |
| <input type="checkbox"/> Fiscalità Locale..... | <input type="checkbox"/> Protezione Sociale..... |
| <input type="checkbox"/> Gabinetto del Sindaco..... | <input type="checkbox"/> Risorse Umane..... |
| <input type="checkbox"/> Gestione Beni Patr.li Serv. Cimit.li..... | <input type="checkbox"/> Segreteria Generale..... |
| <input type="checkbox"/> Igiene Urbana e Tutela Ambien.le..... | <input type="checkbox"/> Servizi Produttivi..... |
| <input type="checkbox"/> Infrastrutture..... | <input type="checkbox"/> Sportello del Cittadino..... |
| <input type="checkbox"/> Istr.ne, Cultura, Sport, Turismo e Spett.lo..... | <input type="checkbox"/> |

Addi.....
APR 2013

Il Segretario Generale

.....
